

Non di arcipelaghi si vive.
La Cassazione tra unicità *giuridica e culturale*
A commento di Cassazione, Sez. I Penale, sentenza 15 maggio 2017, n. 24084*

Costanza Nardocci **
(26 settembre 2017)

Qualche scorcio di dibattito sull'impatto che culture ovvero usi dalle più o meno accese coloriture religiose dispiegano sull'ordinamento costituzionale comincia ad echeggiare anche in Italia.

Spettatrice della vicenda di respiro continentale-europeo che ha interessato il divieto franco-belga di indossare il velo integrale temporaneamente ricomposta dalla decisione della Corte di Giustizia UE (v. C-157/15 *Achbita, Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding c. G4S Secure Solutions* e C-188/15 *Bougnaoui e Association de défense des droits de l'homme (ADDH) c. Micropole Univers*), e dei tentativi (vani) di estenderne la portata anche al burkini, la pronuncia della Corte di Cassazione sul porto del coltello da parte di un Sikh nei luoghi pubblici riporta l'attenzione sul trattamento riservato ovvero da riservare a pratiche culturali che entrano in frizione con il sistema di diritto positivo nazionale.

Il caso riguardava il procedimento penale avviato nei confronti di un uomo di religione Sikh per essersi recato al di fuori della propria abitazione dotato del coltello (Kirpan), simbolo della confessione religiosa di appartenenza, e poi, conclusosi con la condanna dell'imputato per il reato contravvenzionale previsto a norma dell'art. 4, legge n. 110/1975, *Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*, che punisce il porto di armi al di fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze qualora non ne ricorra il giustificato motivo.

Sulla non ricorrenza nel caso di specie del giustificato motivo si impernia la motivazione di una pronuncia, invero, scarna che si limita ad escludere la copertura costituzionale ex art 19 Cost. (oltre che ex 9 CEDU) della pratica realizzata dall'imputato, richiamando una giurisprudenza costituzionale, e sovranazionale, favorevole a restrizioni alla libertà di religione quando giustificate da ragioni di ordine pubblico e di sicurezza. “[I]l simbolismo legato al porto del coltello” non costituisce, quindi, ad avviso della Cassazione, un elemento idoneo a scriminare la condotta, non potendosi iscrivere, la giustificazione “religiosa” ovvero “culturale”, nel novero delle ipotesi di liceità della medesima.

Si tratta di una sentenza che non sorprende quanto all'esito, condivisibile, e che si inserisce coerentemente in un filone giurisprudenziale in cui la dialettica diritto penale / diritto (lato senso) culturale è stata pressoché sempre risolta in favore del primo secondo una lettura che poggia sulla funzionalizzazione dei principi costituzionali fatti “barriere” da opporre a pratiche ritenute ad essi non conformi. E, così, qualche anno addietro, pronunciandosi sull'omicidio di una ragazzina musulmana ritenuta dal padre colpevole di avere optato per la convivenza con un uomo italiano invece che per un matrimonio con un “appartenente” alla comunità, la

* Scritto sottoposto a *referee*.

Corte di Cassazione si era espressa nel senso che “i principi costituzionali [...] costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l’introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile di consuetudini, prassi, costumi che si propongono come ‘antistorici’ a fronte dei risultati ottenuti, nel corso dei secoli, per realizzare l’affermazione dei diritti inviolabili della persona, cittadino o straniero” (sentenza 24.11.1999).

Ad innovare e a rendere problematica la pronuncia in commento non è allora tanto (o forse non solo) la scelta di rendere inoperante l’esimente del giustificato motivo, secondo un’impostazione che rifugge la *cultural defense* statunitense e che omette di considerare letture costituzionalmente conformi o, viceversa, profili di incostituzionalità della norma applicata (sul punto, T. GROPPi, in *lacostituzione.info*, dove l’A. critica la decisione in commento rilevandone la carenza anche quanto alla “possibilità che la norma applicata, nella interpretazione data dal giudice di merito sia incostituzionale”) quanto piuttosto la linea argomentativa utilizzata, che si regge sulla rivendicazione di una presunta “unicità del tessuto culturale”, *nazionale*, e sul rischio che si accompagna alla formazione di “arcipelaghi culturali confliggenti”, conseguenza quasi immediata e imposta della trasformazione in senso multietnico della società contemporanea.

Un primo aspetto importante della decisione attiene, quindi, al modello di società prefigurato dalla Suprema Corte, o meglio, all’impianto delle relazioni tra società, cultura e/o religione e diritto.

Sottesa alla motivazione sembra scorgersi infatti la visione, oppure – forse – il timore –, di una società multietnica in cui i legami intra-comunitari si dimostrino più intensi, se non addirittura inestricabili, rispetto a quelli inter-individuali ed extra-comunitari; legami, che si vorrebbe allentare o, perlomeno, ammorbidire per favorire il “vivere insieme” all’interno di una comunità che sappia reggersi su basi istituzionali e *valoriali* (?) unitarie.

Da questo punto di vista la sentenza in esame, oltre ad offrire spunti di stretta afferenza penalistica quanto all’intreccio, sempre più frequente, tra cultura e diritto penale, tratteggia una società in cui le appartenenze culturali sembrano percepite come divisive e, in quanto tali, da ridimensionare o assorbire secondo una costruzione quasi ossimorica che fatica a conciliare la multietnicità – che “è una necessità” – con l’“unicità del tessuto *culturale* [corsivo nostro]”, fatta assurgere, anch’essa, seppure tra le righe, a *necessità*.

Si dice, così, che “la convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede necessariamente l’identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza si debbono riconoscere” e che “[s]e l’integrazione non impone l’abbandono della cultura di origine [...] il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante”, a cui si accosta l’“obbligo per l’immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all’ordinamento giuridico che la disciplina”.

Tralasciando il non corretto inquadramento del problema, che supera la dicotomia cittadino / straniero, nel passaggio riportato è da sottolineare l'accostamento tra la prima e la seconda affermazione. Da un lato, infatti, la Corte riferisce di una presunta piattaforma culturale comune alla società occidentale e parla di valori – che sono altra cosa rispetto ai *diritti* (cfr., sul punto, M. D'AMICO, *I diritti contesi*, FrancoAngeli, Milano, ed. 2016) – su cui si invoca una convergenza; nella seconda, enfatizzando la dimensione giuridica ma affiancandola a quella sociologico-culturale, la Corte sottolinea l'esistenza dell'obbligo, anche, e forse soprattutto, per chi venga "da fuori", del rispetto della legge.

Ora, non vi è alcun dubbio sul carattere precettivo delle norme che compongono il sistema di diritto positivo nazionale, né sulla loro generale e astratta applicabilità indipendentemente dalle affiliazioni di ciascuno, cosa che quindi giustifica e sorregge la conclusione raggiunta dalla Corte, non tralasciando la pericolosità della condotta; meno ovvia può appalesarsi, invece, la relazione istituita tra l'uniformità culturale e quella giuridica quasi che la prima sia o debba profilarsi condizione indefettibile della seconda.

Anche a prescindere dall'omessa identificazione di quali sono i valori del "mondo occidentale" e dall'effettiva esistenza di un obbligo, giuridico, di conformarvisi (v. A MORELLI, *Il pugnale dei Sikh e il grande equivoco dei "valori occidentali"*, in *Iacostituzione.info*), sembra che la Corte fatichi a confrontarsi con la multiculturalità, finendo con il sovrapporre ciò che è richiesto ai fini di una pacifica convivenza, il rispetto della legge, e ciò che ne sta al di fuori, la realizzazione di una società culturalmente omogenea.

In mezzo, stanno i casi, le pratiche espressive di affiliazioni comunitarie non sempre lesive dei diritti fondamentali, per le quali dovrebbe restare fermo l'assai utile e ormai risalente ammonimento della Corte, secondo cui "è necessario prestare attenzione alle situazioni reali al fine di non criminalizzare condotte che rientrino nella tradizione culturale di un popolo", operando così un sapiente distinguo tra ciò che risulta ai *nostri* occhi eccentrico e ciò che va contro la legge penale e, prima ancora, la Costituzione.

Altri spunti, residuali, investono, poi, la dimensione sovranazionale e, in particolare, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Ci si limita qui ad appuntare l'attenzione su un uso discutibile e, in verità, poco utile delle sentenze europee. La Cassazione omette di considerare i precedenti – dichiarati inammissibili – contro la Francia, che investivano i sikh e l'uso del turbante nei luoghi pubblici (v. *Mann Singh e Phull c. Francia*; il primo, peraltro, con epilogo opposto dinanzi al Comitato ONU sui Diritti umani) e richiama, invece, più diffusamente *Eweida e altri c. Regno Unito* dove, a differenza di quanto si legge nella sentenza in esame, la Corte, in relazione a uno dei quattro ricorsi, ha accertato la violazione dell'art. 9 CEDU, qualificando quale interferenza illegittima il divieto opposto dal datore di lavoro alla ricorrente, una hostess, di indossare una croce visibile sul luogo di lavoro.

A fronte di tale selezione, manca invece la pronuncia europea, *S.a.s. c. Francia*, che più di ogni altra avrebbe sorretto la tesi del Giudice di legittimità,

richiamando quelle esigenze di uniformità culturale, che la Corte europea ha compendiato nella nota formula del *living together*. Un'impostazione, che, tuttavia, il Giudice di Strasburgo ha più di recente temperato (*rectius* ribaltato) in *Izzettin Doğan e altri c. Turchia* – caso che investiva la convenzionalità dell'esclusione dal godimento di alcuni servizi pubblici della comunità degli Alevi viceversa previsti per le altre comunità musulmane – ricordando, e questo, sì, vale per il “nostro” caso, che l'interazione armonica tra individui e gruppi di diversa identità è essenziale per la costruzione di una società coesa e che il rispetto per la diversità religiosa costituisce indubbiamente una delle sfide più importanti del nostro tempo, ragione per cui le autorità sono chiamate a percepire la diversità religiosa non come una minaccia bensì come una fonte di arricchimento (GC, § 109).

Questa timida e parziale apertura al diritto internazionale dei diritti umani avrebbe, poi forse, potuto includere anche qualche riferimento all'esperienza comparata, canadese anzitutto, dove la Corte Suprema ha, a suo tempo, viceversa, ammesso il porto del kirpan da parte di un minore all'interno di un istituto scolastico (*Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys*, 20.03.2006).

Da ultimo, e ritornando al livello nazionale, non meno rilevanti paiono le ripercussioni che una visione della società contemporanea, che in tanto sopravvive in quanto si fonda su un substrato culturale unitario, potranno riverberare in sede di dibattito sulla proposta di riforma della legge sulla cittadinanza; e, invero, quella unicità culturale di cui in più punti riferisce la sentenza sembra radicarsi più in una cittadinanza “etnica”, come appartenenza alla comunità politica “di sangue”, dimostrandosi scarsamente aderente ad una concezione di cittadinanza, quale quella che si propone di introdurre, che, emancipandosi dalla nazionalità, abbracci il criterio di territorialità.

In definitiva, una cosa – pacifica – è esigere il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale in forza di una “unicità del tessuto giuridico”, altra – meno – è invocare l'*unicità culturale* elevandola a valore a cui piegare la diversità in chiave presuntivamente integrazionista. Non esiste un rapporto biunivoco tra le due e la prima non implica, né garantisce necessariamente la seconda proteggendoci dalla formazione, appunto, di arcipelaghi in lotta tra di loro.

Oltre le criticità, resta da interrogarsi sulle ragioni che hanno spinto la Corte ad allargare lo spettro del proprio intervento rafforzando una lettura che qualifica come necessità una convergenza forte sui “valori del mondo occidentale”.

Nelle pieghe della motivazione, allora, starebbe anche la volontà di intercettare e di esternare esigenze che allo stato si reputano funzionali a consentire una convivenza pacifica nella diversità.

Che sia quella tracciata dalla Cassazione la strada per una nuova integrazione?

** Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, presso il Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale dell'Università degli Studi di Milano.